

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 27.09.2022

News n. 4/2022 – Tax credit energia e gas prorogati a ottobre e novembre 2022

Il Decreto Legge n. 144 del 2022 (c.d. Decreto “Aiuti-ter”) ha previsto la proroga e il rafforzamento per i tax credit di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022, con ampliamento alle imprese non energivore con contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei precedenti 16,5 kW).

Inoltre, il Decreto ha previsto la **proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine entro il quale le imprese o i cessionari possono utilizzare in compensazione i contributi fiscali sugli acquisti di energia riferiti al terzo trimestre 2022** previsti con il Decreto Aiuti-bis.

Il termine del 31 dicembre 2022 resta invece invariato per l'utilizzo in compensazione dei crediti energia e gas relativi al primo e secondo trimestre 2022.

Per i mesi di ottobre e novembre 2022 sono riconosciuti i seguenti crediti d'imposta:

- alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolata sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese non energivore) **dotate di contatori pari o superiori a 4,5 kW** è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolata sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia

subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019;

- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese non gasivore) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

In merito ai citati crediti d'imposta e con riferimento alle imprese non energivore e non gasivore, segnaliamo che nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia / gas nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, **su sua richiesta**, una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare della detrazione spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP.

I crediti d'imposta relativi a ottobre e novembre 2022 sono utilizzabili:

- **entro il 31.03.2023;**
- esclusivamente in compensazione nel modello F24 senza l'applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della Legge 244/2007 e all'art. 34 della Legge 388/2000.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile compensare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas anche in un **momento antecedente rispetto alla conclusione del periodo di riferimento**, a condizione che le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas consumati possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'articolo 109 del TUIR, nel predetto periodo e il loro sostenimento sia documentato mediante possesso della/e fattura/e di acquisto.

Anche i suddetti crediti d'imposta sono cedibili, **solo per intero**, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati".

Il Decreto Aiuti-ter ha infine introdotto la nuova scadenza del 16 febbraio 2023 entro la quale le imprese che utilizzano tali crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo del bonus maturato nel 2022, a pena di decadenza del diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Il contenuto e le modalità di presentazione della

comunicazione verranno definiti con provvedimento dall’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

* * * * *

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti
(Studio Castelli Professionisti Associati)